



COMUNE DI INTROD
Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 13/11/2013

OGGETTO:

TARES 2013 - RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TERMINI DI PAGAMENTO.

L'anno **duemilatredici** addì **tredecì** del mese di **novembre** alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
ANGLESIO VITTORIO STEFANO - Presidente	Sì
NAUDIN OSVALDO - Consigliere	Giust.
DAYNE' GIORGIO - Consigliere	Sì
SAUDIN PAOLO - Consigliere	Sì
BRUNET FRANCO - Consigliere	Sì
PERRIN JEAN-CLAUDE - Consigliere	Sì
BUILLET JACQUES - Consigliere	Sì
CARLIN LINO - Consigliere	Sì
LUBOZ ANNY - Consigliere	Sì
SUINO LORIS - Consigliere	Sì
BRESSAN FABRIZIO - Consigliere	Sì
NAUDIN MANUELA - Consigliere	Sì
MILLIERY MANUEL - Consigliere	Sì
ROLLANDOZ BRUNO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	1

I signori assenti sopraelencati sono giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia VAUTHIER, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ANGLÉSIO VITTORIO STEFANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : TARES 2013 - RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TERMINI DI PAGAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune di Introd sino all'anno 2012;
- VISTO l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 così come convertito dalla legge n. 124/2013, con cui è stato differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- VISTO l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 "disposizioni in materia di TARES"
- VISTE le proprie deliberazioni n. 6 e 7 del 07/03/2013, relative all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi e la propria deliberazione n. 27 del 27/06/2013 con oggetto "regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti. Integrazione";
- VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27/03/2013 con oggetto: "TARES 2013 – approvazione piano finanziario (PEF) e determinazione tariffe" e la deliberazione n. 28 del 27/06/2013 recante come oggetto: "TARES modificazione della scadenza delle rate per il pagamento del tributo";
- CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9, del d.l. 201/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);
- CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12, del d.l. 201/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;
- CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;
- CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9, dell'art. 14, del d.l. 201/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma

dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal d.p.r. 158/1999;

- CONSIDERATO che, in base all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq/anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;
- CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08;
- RITENUTO quindi opportuno, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.p.r. 158/1999, prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO che l'art. 8 del d.p.r. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi costituenti la parte fissa e quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23, del d.l. 179/2012, ha disposto *che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*
- CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale della Valle d'Aosta n. 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;
- CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11, del d.l. 201/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- VISTO il Piano finanziario per l'anno 2013, allegato alla presente deliberazione per fare parte integrante e sostanziale;

- VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti;
- RITENUTO necessario variare le tariffe sulla base delle agevolazioni sinora richieste, alle variazioni anagrafiche e sulla base dell'allegato piano finanziario aggiornato;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24, del d.l. 201/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13, del d.l. 201/2011, a individuare l'importo della maggiorazione per i servizi indivisibili prestati dal Comune;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del D.L. n. 35 del'8 aprile 2013 stabilisce che la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente sull'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al c. 35 dell'art. 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune;
- Visto l'art. 8 comma 2 del D.L. 102, così come convertito dalla legge n. 124/2013, che stabilisce che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22/12/2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione;
- DATO ATTO della risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013;
- RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune e del gestore del servizio e quindi in 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - Rata 1 16/12/2013
 - Rata 2 16/02/2014
- CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23, del d.l. 201/2011;
- VISTA la L.R. 07/12/1998, n. 54;
- VISTO il Regolamento regionale 03/02/1999, n. 1;

- RILEVATO da parte del consigliere Rollandoz che il piano finanziario è molto complesso e la definizione delle tariffe non consente di calcolare agevolmente la tassa da pagare, e che non conoscendo a fondo ciò che è sottointeso dalla deliberazione la minoranza si asterrà dalla votazione;
- IL CONSIGLIERE Milliéry dichiara inoltre, espressamente, che questo regime tributario, comporta politicamente una castrazione poiché gli amministratori hanno la mani legate, non potendo scegliere discrezionalmente nulla;
- VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46;
- VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità;
- EFFETTUATA la votazione palese con le seguenti risultanze:
favorevoli: n. 9
astenuti: n. 4
contrari: n.-
votanti: n. 9

DELIBERA

- di riapprovare il piano finanziario per l'anno 2013 aggiornato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di rideterminare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,21756	39,90470
2 componenti	0,25382	71,82846
3 componenti	0,27972	91,78082
4 componenti	0,30044	119,71411
5 componenti	0,32116	143,65693
6 o più componenti	0,33670	163,60928

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09464	0,44298
2 Campeggi, distributori carburanti	0,19815	0,93879
3 Stabilimenti balneari	0,11238	0,52988
4 Esposizioni, autosaloni	0,08872	0,42595
5 Alberghi con ristorante	0,31645	1,49763
6 Alberghi senza ristorante	0,23660	1,11598
7 Case di cura e riposo	0,28096	1,33236
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,29575	1,39881
9 Banche ed istituti di credito	0,16266	0,76670
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,25730	1,21139

ferramenta e altri beni durevoli		
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31645	1,49933
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,21294	1,00523
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27209	1,28636
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,12717	0,59633
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,16266	0,76670
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,43142	6,75892
17 Bar, caffè, pasticceria	1,07653	5,08069
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52052	2,45856
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,45545	2,14507
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,79224	8,47123
21 Discoteche, night club	0,30758	1,45844

- di dare atto che alle pertinenze delle unità immobiliari, categorie C/2 e C/6, viene applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione. Nel conteggio della parte fissa si terrà conto del numero dei componenti dell'utenza domestica a cui è riferita.
- di dare atto che ai possessori o detentori di locali, accatastati in categoria catastale C/6 e C/2, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da soggetti privi nel comune di utenze abitative;
- di dare atto che la misura tariffaria delle utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
- di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1 16/12/2013
- Rata 2 16/02/2014

- di dare atto che contestualmente alla rata del 16 dicembre 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di 0,30 euro al mq;
- di dare atto che il versamento delle entrate del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997;
- di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente entro il 9/12/2013;

- di stabilire che ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune avvisi di pagamento contenenti l'indicazione degli importi dovuti, distinti in tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblica su sito istituzionale entro il 9 dicembre 2013.

DF, LV/df

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line a partire dal 14-nov-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52bis della Legge Regionale n° 54/1998 e ai sensi dell'art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Introd, li 14-nov-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è esecutiva ai sensi dell'art. 52ter, L.R. 54/1998.

Introd, li 14-nov-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line dal 14-nov-2013 al 29-nov-2013, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. n° 54/1998 e ai sensi dell'art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Introd, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
